



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

(Approvato nel Consiglio di Istituto del 15/11/2019)

COME ATTUARE CONCRETAMENTE LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 66/17¹

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

- **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66**
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (*GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23*)

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 3 |
| COS' È IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA | 4 |
| FINALITÀ | 6 |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 7 |
| FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA | 8 |
| 1.ISCRIZIONE | 9 |
| 2.COLLOQUIO | 11 |
| 3.DETERMINAZIONE DELLA CLASSE | 11 |
| I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) | 12 |
| ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92 | 15 |
| I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | 19 |
| LO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-LINGUISTICO-CULTURALE | 25 |
| IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO | 27 |
| CHE COS'È IL PDP? | 28 |
| IL PDP PER ALUNNI CON DSA | 29 |
| IL PDP PER ALTRI TIPI DI BES | 38 |
| ATTIVITA' DI RILEVAZIONE | 42 |
| RUOLI | 44 |
| I GRUPPI DI LAVORO | 52 |

PREMESSA

COS'È IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il protocollo d'accoglienza è uno strumento di inclusione all'interno dell'istituzione scolastica. Esso permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola, nonché le funzioni e i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES/DSA di Istituto.

Il Protocollo traccia le diverse fasi dell'accoglienza oltre a indicare le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei confronti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Il Protocollo, inoltre, è un documento allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione scolastica, che contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso diviene così un indicatore di buone prassi messe in atto dalla scuola stessa.

Il Protocollo di Accoglienza delinea quindi prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);

- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi Decreti applicativi, nelle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" pubblicate nell'agosto 2009, nella nuova Legge sulla Dislessia n.170 dell'8 Ottobre 2010 e nel D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, nonché nei riferimenti normativi (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C. M. 8 del 6 Marzo 2013, Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013).

FINALITÀ'

Al fine di un'integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
- elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;
- informare adeguatamente il personale coinvolto;
- favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) –
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 febbraio 1992
- [Legge 8 ottobre 2010, n. 170](#) (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010
- [Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012](#), (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”)
- [Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8](#) (“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”)
- [Nota Ministeriale 22 novembre 2013, prot. 2563](#) (“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”)
- [Legge 107 del 13 luglio 2015](#) -DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
- [Legge 107 del 13 luglio 2015](#)- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c)

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

In tutte le fasi di attuazione del Protocollo di accoglienza sono definiti in modo chiaro le azioni da mettere in atto, come devono essere effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle.

I soggetti coinvolti sono: i genitori dell'alunno, il personale amministrativo della scuola, il Dirigente Scolastico, il Referente BES/DSA, i team docenti, i consigli di classe, il coordinatore di classe, lo studente.

I vari passaggi sono schematizzati nella tabella che segue.

1.ISCRIZIONE

| ISCRIZIONE | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| AZIONE | COME/COSA? | CHI LA METTE IN ATTO | QUANDO? |
| Iscrizione | effettuata dai genitori | Assistente Amministrativo | Al momento dell'iscrizione |
| Consegna certificazione diagnostica | Effettuata dai genitori | Assistente Amministrativo | Al momento dell'iscrizione appena in possesso |
| Firma Privacy | | Assistente Amministrativo | Al momento della consegna della certificazione diagnostica |
| Comunicazione iscrizione | | Assistente Amministrativo | al DS e al referente DSA |
| Controllo della documentazione | | DS referente disabilità | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Il Dirigente Scolastico ed il referente Disabilità si accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i, livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente; acquisisce, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza e stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l'allievo.</p> |
|--|--|--|--|

2.COLLOQUIO

| AZIONE | COME/COSA? | CHI LA METTE IN ATTO | QUANDO? |
|--|------------|--------------------------------------|--|
| Incontro preliminare con i genitori | | DS referente Disabilità coordinatore | dopo aver acquisito la documentazione. |

3.DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

| AZIONE | COME/COSA? | CHI LA METTE IN ATTO | QUANDO? |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Attribuzione della classe | criteri stabiliti, parere specialisti, indice di complessità delle classi | Ds referente DSA Team docente | |
| Incontro preliminare | Passaggio di informazioni, predisposizione accoglienza, osservazione | Ds referente DSA Team docenti/ CDC | dopo la costituzione del gruppo classe |

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono quelle particolari esigenze educative che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi, *“per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”* (DM del 27.12.2012). Tale Direttiva riassume i BES in tre grandi sottocategorie (punto 1, Dir. M. 27/12/2012):

1. Quella della disabilità (tutelati dalla L. 104/92)
2. Quella dei Disturbi Evolutivi Specifici -tra i quali i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (tutelati dalla L.170/2010) e altri Disturbi Evolutivi (tutelati dalla DM 27/12/2012)
3. Quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (tutelati dalla CM 6/3/13)

In ambito clinico esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificamente nella Direttiva, quali ad esempio i disturbi dell'apprendimento non specifici, i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia, gli alunni plusdotati intellettivamente (gifted), che possono essere ricompresi tra i BES².

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche. Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni:

- Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla Leg. 104/92 (art. 3) ed elaboriamo un PEI/PIS.

- Alunni con diagnosi di Disturbi Evolutivi Specifici:

²A.A. V.V. “ I DSA e gli altri BES - Indicazioni per la pratica professionale”, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi , 2016

- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg. 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.

- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, se utilizzare o meno lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni.

Infatti: *“la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il*

Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota

Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.

ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92

Certificazione ai sensi della legge 104 / 1992 L'accertamento H di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un'apposita commissione medica presente nell'ASL. Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale e un medico INPS. Per ottenere il riconoscimento dell'handicap ed ottenere la figura dell'insegnante di sostegno, occorre presentare domanda all'INPS per via telematica: il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS; il genitore presenta all'INPS la domanda da abbinare al certificato medico. L'operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal genitore autonomamente o attraverso enti abilitati come patronati (consigliato).

Diagnosi Funzionale

Partecipano alla stesura della diagnosi funzionale gli operatori dell'ASL e/o quelli delle strutture riabilitative accreditate. La D.F. è redatta al passaggio tra ogni ordine di scuola e integrata da eventuali relazioni cliniche di aggiornamento rilasciate ai genitori in occasione delle verifiche periodiche.

Profilo Dinamico Funzionale³

Il docente di sostegno, avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo che ha in cura lo studente, con la collaborazione dei genitori redige il P.D.F. La scuola provvede ad elaborare: una descrizione funzionale relativa a ciò che sa fare l'alunno nelle varie aree; una successiva definizione degli obiettivi che l'alunno potrà presumibilmente raggiungere in ognuna delle aree. I Servizi referenti dell'Azienda Sanitaria provvedono ad elaborare una descrizione delle potenzialità dell'alunno nelle varie aree.

Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente.

³ Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo (articolo 12 della legge n. 104 del 1992) Il documento pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia le possibilità di recupero.

Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94).

Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'ASL, della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94).

Piano Educativo Individualizzato /Progetto di inclusione PEI

Il Piano educativo individualizzato (indicato con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe, di sezione e del team, in riferimento alle decisioni adottate nel GLHO, redige il PEI sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale.

Il PEI verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell'Istituto.

Relazione finale

La relazione finale viene condivisa nel CdC e, insieme al PEI, costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.

Verifica- Valutazione- Esami

La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata e secondo quanto stabilito nel PEI stesso.

Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità certificata in sede d'esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici programmati nel PEI (OM 90/01).

Le prove devono essere idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al PEI/PIS a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di Stato (CM n°48/12).

Le prove sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario previsto dall'art. 315, comma 1, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994.

Nel diploma non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli studenti. Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti certificati. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine del conseguimento dell'attestato di frequenza.

Fascicolo Personale dello Studente

Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola fino al termine del suo percorso scolastico. La consultazione risulta importante perché consente, ai soggetti coinvolti, di reperire le informazioni opportune, specialmente nei momenti di passaggio di grado scolastico. Contiene: La Certificazione ai sensi della L. 104/92, La Diagnosi Funzionale, Il Profilo dinamico funzionale (PDF), Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), La Relazione Finale, Il verbale di accertamento H rilasciato dall'INPS, eventuali relazioni ed integrazioni di specialisti.

I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

In questa categoria sono compresi i Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia) la cui tutela è regolata dalla Legge 170/2010, ma anche altre tipologie di disturbo, caratterizzate dalla comune matrice evolutiva. La Direttiva indica: deficit di linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e iperattività, oltre al funzionamento cognitivo limite, che può essere considerato, a detta della Direttiva, una condizione di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Si tratta di un insieme di problematiche che non possono essere certificate ai sensi della Legge 104/92, quindi non danno diritto alle misure previste da questa legge, in particolare non è previsto l'intervento dell'insegnante di sostegno.

La Legge 170/2010 indica a questo riguardo un percorso differente, basato sulla personalizzazione delle metodologie e dei percorsi di apprendimento, già previste dalla Legge 53/2003, con una presa in carico educativa che interessa l'intero team dei docenti curricolari di classe.

La Direttiva estende tali diritti anche alle altre condizioni che vedano la presenza di disturbi diversi dai DSA, pur con funzionamento intellettivo integro (disturbi dell'area del linguaggio, delle aree non verbali quali la disprassia, fino al disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla LEGGE 104/92). Tuttavia, tutta questa vasta gamma di condizioni non richiede il ricorso a formulazioni normative "ad hoc", come accaduto per i DSA, in quanto la Legge 53/2003 fornisce già la cornice normativa del "*diritto alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento*" e la Legge 170/2010 indica le modalità in cui questo può declinarsi al meglio per incontrare i particolari bisogni educativi dell'alunno.

1. Il deficit di attenzione e iperattività

Anche gli alunni con disturbo da deficit di attenzione, cui spesso si accompagna l'iperattività (definiti anche ADHD, "Attention Deficit Hyperactive Disorder") fanno parte di questo gruppo di disturbi. Tale condizione è spesso associata ai DSA, a disturbi emotivi e oppositivi della condotta, genera difficoltà nella pianificazione e nell'autocontrollo, nella socializzazione e nell'apprendimento. Soltanto quando il quadro si presenta particolarmente complesso l'ADHD dà diritto alla certificazione ai sensi della Legge 104 e quindi all'attribuzione dell'insegnante di sostegno, ma nella maggior parte dei casi ciò non accade. L'intervento va quindi attuato a cura dei soli docenti curricolari, ed è tanto più efficace quanto più vede la sinergia tra scuola e famiglia, in quanto il disturbo si manifesta in tutti i contesti di socializzazione e solo nei medesimi contesti e attraverso coerenti interventi educativi e didattici può trovare risposta.

La Direttiva a questo proposito così recita: *"Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per gli alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento"*.

2. Il funzionamento cognitivo limite

Tale definizione si riferisce a quelle condizioni borderline, definite anche disturbi evolutivi specifici misti, in cui il funzionamento intellettivo si situa tra un valore di Q.I. globale tra i 70 e gli 85 punti, quindi al di sotto della soglia di "normalità" definita convenzionalmente a 85 punti, ma non ancora al livello del ritardo cognitivo. Per alcuni di questi alunni la condizione ha origini neurobiologiche, in altri casi può avere cause

diverse o essere in comorbidità con altre condizioni sfavorevoli, tuttavia, se adeguatamente sostenuti e indirizzati, questi alunni possono seguire con successo i percorsi di apprendimento.

3.1 disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Normativa di riferimento: Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; DM 5669 del 12 luglio 2011 e allegate Linee guida M.I.U.R

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici⁴, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:

- **Dislessia**, disturbo della lettura (intesa come abilità di decodifica del testo). ICD -10 F81.0
- **Disgrafia**, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria) ICD -10 F81.8
- **Disortografia** disturbo della scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica) ICD -10 F81.1
- **Discalculia**, disturbo nelle abilità del numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere ed operare con i numeri) ICD -10 F81.2

⁴Consensus Conference dell'Istituto Superiore della Sanità CC-ISS, 2011.

F81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati

*(“pur evidenziando il disturbo di apprendimento, si rileva una situazione clinica di “non specificazione”, ed è appropriato attribuire una descrizione sintomatologica di pseudo dislessia o pseudo disturbo specifico di apprendimento. Quindi il codice F81.9 non risulta contemplato dalla 170/2010”)*⁵

La presenza di uno o più disturbi specifici si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista. La scuola attiverà il Protocollo previsto per alunni con disturbi specifici di apprendimento ogni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi.

La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione di un Piano Didattico Personalizzato condiviso.

In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i suddetti alunni, verrà garantito l'utilizzo di strumenti che consentono di evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l'applicazione di misure compensative e dispensative ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permettono all'alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.

Verrà valutato, caso per caso, l'uso degli strumenti compensativi quali ad esempio:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

⁵cf. Consiglio Nazionale ordine psicologi -I DSA e gli altri BES-

- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Verranno altresì definite le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere ad un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione. Anche per gli strumenti dispensativi si valuterà l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso. A titolo di esempio:

- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In presenza di diagnosi di DSA, ossia per tutti codici dell' ICD-10 che iniziano con F.81, il PDP è obbligatorio (*Ai sensi della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012; come precisa l'Art. 3, comma 1, "Elementi di Certificazione Diagnostica" della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA: "E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo)."*

La predisposizione, da parte dei docenti di classe, con l'eventuale aiuto del Referente DSA di Istituto, degli interventi ritenuti idonei a garantire il miglior percorso di educazione scolastica, secondo le indicazioni del DM 5669, è un compito che la scuola deve garantire in ogni caso.

L'eventuale non condivisione preventiva e indipendente dal contenuto, da parte dei genitori e/o dell'alunno del contenuto del PDP, non esime i docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione della progettazione docente. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti.

LO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO- LINGUISTICO-CULTURALE

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico) frequentemente dà origine a deprivazione di occasioni di apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade (si pensi alla condizione di un alunno neo-arrivato dall'estero, soggetta ad evolvere positivamente nel tempo), è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi personalizzati.

Queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun modo. In qualche caso è possibile che siano i servizi sociali a documentare una condizione di difficoltà di adattamento complessiva, che si riflette anche nelle difficoltà scolastiche. Negli altri casi saranno gli insegnanti, sulla base delle proprie competenze professionali individuare, con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno Educativo Speciale. Più ancora che nella *Direttiva 27 dicembre 2012*, tale indicazione è presente nella *Circolare Applicativa MIUR, la n. 8 prot. 561 del 6 marzo 2013*.

Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM

MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). La scuola dunque “**non**” è obbligata a fare il PDP, ma sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.

NB: Possono essere inserite nell’area dello svantaggio tutte le situazioni in corso di aggiornamento diagnostico.

TABELLA - AREA SVANTAGGIO

| SVANTAGGIO socio-economico | SVANTAGGIO linguistico-culturale | IN CORSO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO |
|--|---|---|
| alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevate dal Team docenti attraverso osservazione diretta. | alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche. | alunni che stanno seguendo un iter di accertamento presso strutture private/pubbliche |

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

CHE COS'È IL PDP?

PIANO: è “studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi”:
un programma, un progetto, una strategia.

DIDATTICO: lo scopo della didattica è il miglioramento: •dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento dell'allievo che comporta , quindi, una diminuzione dei tempi di studio e del dispendio di energie
•dell'efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente.

PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro della classe (C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici - art_10_DPR_122_giugno 2009. – Circ. MIUR 28.5.2009)

“Con la personalizzazione si persegue l'obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Questa strategia implica la messa a punto di nuove forme di organizzazione didattica e di trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”. (G. Chiosso, La personalizzazione dell'apprendimento)

Il PDP è un accordo condiviso tra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia.

Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico. Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico, ma può essere elaborato ogni qualvolta si renda necessario.

IL PDP PER ALUNNI CON DSA

Il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui fanno seguito le informazioni trasmesse attraverso il “Questionario auto-osservativo - studenti” e il “Questionario per favorire la raccolta delle informazioni utili alla stesura e al monitoraggio del PDP - famiglie” e le osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe/ Team. Verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da parte dell'alunno del proprio modo di apprendere; si metteranno in atto, quindi, le strategie metodologiche e didattiche opportune.

“La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologici – didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”. (art.10 del D.L. n.122 del 22 giugno 2009).

Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.

Il documento deve contenere:

- i dati anagrafici dell'alunno
- la tipologia del disturbo
- le attività didattiche personalizzate
- gli strumenti compensativi
- le misure dispensative
- le forme di verifica e valutazione personalizzate.

È un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico.

I genitori del bambino devono leggere e approvare il piano didattico personalizzato del proprio figlio.

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un "ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Nella fattispecie:

Il coordinatore ha il compito di incontrare la famiglia e raccogliere le informazioni sull'alunno (questionari), presentare l'alunno al primo consiglio di classe utile e mantenere i contatti con la famiglia.

I singoli insegnanti devono, in riferimento alla loro disciplina, compilare la parte del documento con le proprie osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione che metteranno in atto; devono altresì tenersi informati su eventuali integrazioni di documenti al fascicolo personale.

1. PREDISPOSIZIONE, STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP

★ **Soggetti coinvolti:** coordinatore o referente di classe, tutti i componenti CdD/team, famiglia, referente DSA, DS.

★ **Quando?** In occasione della seconda riunione del CdC/Team docenti del mese di novembre, il coordinatore o referente, raccolte le osservazioni di tutti i colleghi, sulla base delle informazione emerse dai questionari redige il Piano Didattico Personalizzato in collaborazione con tutti i docenti.

Nel mese di novembre, il documento, completo e firmato dal CdC/Team, viene consegnato, per presa visione, alla famiglia

dell'allievo. Alcuni giorni dopo (o in occasione del ricevimento dei genitori) – e comunque entro il primo trimestre scolastico⁶ - il coordinatore di classe, o il docente referente di classe, convocherà i genitori per la firma di accettazione del PDP. È sufficiente la firma di uno dei genitori, ma è preferibile la firma di entrambi. Lo studente è tenuto a firmare qualora maggiorenne. La firma del Dirigente Scolastico lo rende esecutivo. Una volta firmato, il PDP confluisce nel fascicolo personale dello studente come documento riservato, accessibile ai soli componenti del CDC, il DS e il Referente BES/DSA. Alla famiglia viene consegnata copia allatto della firma o in qualsiasi altro momento dell'anno scolastico su richiesta.

★ **Cosa?** È importante garantire allo studente con D.S.A. - esplicitandoli nel PDP - l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, gli obiettivi, le strategie e le metodologie didattiche, le modalità di verifica, i criteri di valutazione e il patto con la famiglia.

In base a quanto contenuto nelle Linee guida⁷, la scuola può applicare gli strumenti compensativi e dispensativi solo su autorizzazione formale della famiglia (o dello studente se maggiorenne). Abitualmente tale autorizzazione è rappresentata dalla firma del PDP. In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla Legge 53 del 2003.

⁶ DM 5669 paragrafo 3.1, Documentazione dei percorsi didattici: "Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate [...] A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento [...] Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato."

⁷ Allegato al DM 5669 paragrafo 6.5 "La famiglia [...] condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati [n.d.r.: il PDP] ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili"

Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti. In caso di rifiuto della firma, il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo Consiglio di classe utile si verbalizza che, in seguito alla mancata accettazione da parte della famiglia, il PDP non sarà applicato. Viceversa, con l'apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell'alunno e che si impegna a procurarglieli e farglieli usare. In ogni caso il PDP verrà rivisto e aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico. Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato, il coordinatore potrà chiedere la convocazione di un CdC straordinario e seguirà la procedura sopra illustrata. Nel caso di inserimento di un allievo proveniente da altro Istituto, il CdC richiede il PdP della scuola di provenienza, ma provvederà ugualmente a compilare il modello, secondo le modalità descritte.

NB – Le diagnosi possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno scolastico: la scuola è tenuta ad accogliere e registrarle agli atti, poiché soltanto per gli anni terminali dei cicli scolastici è previsto un limite temporale (31 marzo)⁸.

⁸ Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 art. 1, comma 3: "La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato."

TABELLA RIASSUNTIVA - PREDISPOSIZIONE PDP per alunni con DSA

| DOCUMENTO | CHI LO REDIGE | QUANDO |
|---|---|---|
| Certificazione⁹ che attesti il diritto ad avvalersi delle misure previste dalla legge | Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva: La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatria infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure strutture private in cui operano questi specialisti. Lo specialista rilascia – anche in un unico documento – la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali i docenti della classe definiscono gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione. | All'atto della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dell'alunno da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o psicologo lo ritengano necessario anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia. Entro la fine del mese di novembre nel caso la diagnosi venga consegnata prima dell'inizio della scuola. Nel caso la diagnosi venga consegnata in corso d'anno, la compilazione viene effettuata nella prima riunione di programmazione disponibile e comunque entro 30 giorni dal protocollo del documento. |
| PDP Percorso educativo basato sulle | I docenti della classe, avvalendosi anche dell'apporto di specialisti, | Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre) |

⁹ Si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “**certificazione**” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “**diagnosi**” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”

| | | |
|--|--|--|
| <p>caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curricolo alle esigenze formative dello studente stesso. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati da tutto il team dei docenti. L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità individuali e all'entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo. (L.170/10)</p> | <p>e con la collaborazione della famiglia, provvedono all'elaborazione della proposta PDP, secondo le indicazioni di legge. Per farlo utilizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il questionario auto-osservativo alunni ● il questionario genitori ● eventuali griglie osservative | |
|--|--|--|

Nel corso dell'anno il coordinatore o il referente effettueranno incontri periodici con le famiglie coinvolte, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa. In occasione dei CdD di marzo si effettuerà un monitoraggio sull'andamento del PDP, apportando, se indispensabile, eventuali aggiornamenti.

2.VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina,

ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti modalità...).

È particolarmente importante che le prove di verifica vengano programmate, informando lo studente.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta.

È buona prassi applicare, anche nell'ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una migliore prestazione possibile ricorrendo anche all'uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all'uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

3. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON DSA AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nel documento del Consiglio di Classe di Maggio si devono:

- riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame;
- utilizzare gli stessi strumenti informatici, compensativi, utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali);
- prevedere la possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove.

NB: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10)

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013 (che ha istituito il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) di cui esse sono un elemento importante), rispondono ad una ben precisa responsabilità che il DPR 275 (Regolamento dell'Autonomia) ha fissato già nel 1999 per ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8), attraverso il proprio curriculum di scuola (e non più i programmi), prevedendo anche "rilevazioni periodiche ministeriali" dei risultati (art. 10) a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico. Il MIUR non manca di fornire indicazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES emanando apposite Note ministeriali. E' compito del Referente Bes/Dsa, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

TABELLA RIASSUNTIVA DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE ALUNNI CON DSA

| cosa | chi | quando | a chi |
|--|--------------------|---|---|
| DIAGNOSI CLINICA- CERTIFICAZIONE | USL o Ente privato | quando la famiglia porta il bambino a valutazione | la documentazione deve essere consegnata in segreteria e protocollata |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| COLLOQUIO | la famiglia con DS-REF BES - COORD. DI CLASSE | dopo aver compilato i questionari | |
| SCHEDA RILEVAZIONE ALUNNI BES | il team il consiglio di classe | 1. nei consigli di classe di novembre 2 .dopo aver acquisito la diagnosi, il questionario famiglia, il questionario studente e dopo un primo periodo di osservazione | nel registro dei verbali |
| PDP PER DSA | Il Team docenti o il CdC | dopo le fasi precedenti, generalmente entro 3 mesi dalla data di protocollo | alla famiglia e al fascicolo personale |
| AGGIORNAMENT O DELLA DIAGNOSI | Usl o Ente Privato | Al passaggio di ordine di scuola. Quando la famiglia porta il bambino a valutazione | La documentazione deve essere consegnata in segreteria e protocollata |

IL PDP PER ALTRI TIPI DI BES

La *Direttiva 27.12.2012* e la relativa *circolare applicativa n.8/2013* ci indicano nel **Piano Didattico Personalizzato** lo strumento per realizzare il progetto didattico inclusivo. Si tratta di un documento che, sulla falsariga di quello proposto per gli alunni con DSA (disturbo specifico di apprendimento, cioè dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, discalculia) deve formalizzare le scelte didattiche ed educative in favore degli alunni con particolari bisogni educativi, in modo che risultino condivise dall'intero consiglio di classe o team di docenti, dalla famiglia (che lo firma per condivisione, non per semplice presa visione) e possibilmente anche dai servizi clinici o sociali se coinvolti. Il PDP deve contenere:

- La descrizione del profilo, dei punti di forza e delle difficoltà;
- La descrizione degli obiettivi
- La definizione delle strategie didattiche, delle misure dispensative (ovvero le prestazioni non richieste o richieste in misura ridotta), degli strumenti compensativi (gli ausili forniti per facilitare le prestazioni), i criteri personalizzati di verifica e valutazione.

Il PDP proposto dalla Direttiva non può essere del tutto assimilabile a quello previsto dalla Legge 170/2010 per i DSA, in quanto all'interno della casistica dei BES troviamo situazioni molto diverse e in larga parte difformi dal modello dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Esiste pertanto un modello ad hoc, reperibile sul sito dell'istituto (Inclusione scolastica- Modulistica)

| DOCUMENTO | CHI LO REDIGE | QUANDO |
|--|---|---|
| <p>Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti gli alunni con altro BES</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● il team docenti ● il Consiglio di Classe <p>Gli alunni che manifestano Bisogni educativi speciali non riconducibili alla L104 /92 né alla L 170 /2010, per determinati periodi sono accompagnati nel loro iter scolastico dal CdC che decide se redigere o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le richieste dei genitori, accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, porteranno a un PDP, con eventuali misure compensative, dispensative, solo se il C.d.C è concorde nel valutare l'efficacia di questi strumenti. Se formulato, il PDP viene condiviso con le famiglie Il C. di C./team prende visione della (eventuale) diagnosi ovvero prende in esame le informazioni inerenti situazioni di difficoltà di cui viene a conoscenza. In caso di necessità, se vi è la disponibilità dello specialista che ha redatto la diagnosi, lo incontra oppure lo contatta per raccogliere informazioni utili. In assenza di diagnosi, se viene</p> | <p>Ogniqualvolta l'equipe didattica/CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da: a) particolari condizioni sociali o ambientali b) difficoltà di apprendimento.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>rilevata una significativa situazione di difficoltà (sulla base di adeguate motivazioni pedagogiche e didattiche), delibera a maggioranza, la stesura del PDP, verbalizzando anche gli eventuali dissensi. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili (certificati di specialisti), si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.</p> <p>Il PDP va inteso come lo strumento di progettazione didattico-educativa calibrata sulle esigenze dell'alunno.</p> | | |
|--|--|--|

Valutazione

La Direttiva assegna alle scuole la possibilità di avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170 del 2010 (DM 12/07/2011 e allegate Linee guida)

Al momento della valutazione è necessario tener conto:

- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento in relazione alla sua situazione di partenza
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della

situazione dell'alunno e del piano personalizzato portato avanti in corso danno.

Il Consiglio di Classe trasmette alla commissione d'esame il P.D.P.

Non è prevista nessuna misura dispensativa in sede d'esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni DSA.

(Direttiva Ministeriale 27.12.2012, CM n.8 6.3.2013 e nota MIUR del 22 novembre 2013).

ATTIVITA' DI RILEVAZIONE

“E' compito della scuola svolgere attività di individuazione precoce dei casi di DSA - distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine socio-ambientale e dare comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti”

(Lg. 170/2010 art.3).

L'iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:

1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative in lettura, scrittura, calcolo;
2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;
3. segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento didattico.

Gli strumenti che il nostro Istituto utilizza per la rilevazione sono:

- “Protocollo di screening per l'individuazione dei soggetti a rischio DSA”
- Azienda ASL Emilia Romagna nella Scuola Primaria
- schede di rilevazione BES per la scuola primaria e secondaria di I grado.

RUOLI

All'interno dell'istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi, ma che concorrono insieme ad uno stesso obiettivo: l'inclusione di tutti e di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico:

- accerta, con il Referente istituto per i DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;
- garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale
- promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;
- promuove, con il Referente istituto per i DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- attiva con il Referente istituto per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie.

Il Referente d'Istituto per i DSA:

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)

- collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- coordina, se presente, la commissione DSA nominata dal Collegio dei docenti;
- predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;
- programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'istituto;
- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALS monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.

L'ufficio di segreteria:

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
 - fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003);
 - restituisce una copia protocollata al genitore;

- archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente istituto per i DSA dell'arrivo di nuova documentazione

Il coordinatore di classe:

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe;
- fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;
- partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
- collabora con i colleghi e il Referente istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti

previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;

- valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- favorisce la mediazione con i compagni nei casi si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente
- istituto per i DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP e l'orientamento alla scuola secondaria di secondo grado.

Il consiglio di classe/team docenti:

- approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;
- mette in atto azioni per la rilevazione precoce;
- utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;
- individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;
- comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente istituto per i DSA e per tramite del coordinatore di classe);
- prende visione della certificazione diagnostica;
- inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima;
- crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;

- redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente;
- cura l'attuazione del PDP;
- propone in itinere eventuali modifiche del PDP;
- si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive;
- acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.

Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione:

- rileva gli alunni con BES presenti nell'istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;
- redige il Piano Annuale per l'inclusività;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola

La famiglia:

- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica
- firma il modello di consegna documentazione
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;

- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta il Referente istituto per i DSA in caso di necessità.

Lo studente ha diritto a:

- una didattica adeguata;
- essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;
- un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;
- avere docenti preparati, qualificati e formati;
- usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;
- essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- una valutazione formativa.

I GRUPPI DI LAVORO

Le azioni per l'inclusione possono essere favorite dai seguenti soggetti:

→ **II GLHO**

Per ogni alunno con disabilità certificata, viene costituita un'equipe di lavoro, composta dal Dirigente scolastico, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL o ente privato convenzionato che si occupano del caso, dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell'alunno.

Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo:

- elabora il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
- formula il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI

e/o il PDF.

Il Dirigente scolastico:

- nomina e presiede il gruppo di lavoro;
- individua il coordinatore (di norma l'insegnante specializzato

sul sostegno) che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la documentazione;

In caso di assenza o impedimento, il Dirigente scolastico è sostituito dal coordinatore del gruppo.

Il GLHO in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno con disabilità richieste dal piano educativo individualizzato.

Il GLH operativo si riunisce almeno una volta l'anno e le riunioni vanno verbalizzate.

→ **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**

La circolare 8 del 2013, dedicata ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ha introdotto il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), che riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. I GLI, dunque, sono gruppi che lavorano per l'inclusione di tutti gli alunni con BES. Essi trovano origine nei GLHI, integrati da nuove risorse presenti nelle scuole: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni. I GLI si occupano di rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola, documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, coordinare le proposte emerse dai GLHO ed elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l'inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. I GLI, dunque, non sostituiscono i GLHI, ma li affiancano e li integrano nel favorire i processi di inclusione.

→ Commissione inclusione (GLI **TECNICO**) (formata da tutti gli insegnanti di sostegno dell'istituto)

→ Centro Territoriale di Supporto (**CTS**), che offre la propria collaborazione alle scuole per l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie informatiche da parte degli alunni disabili, per l'analisi dei bisogni degli utenti e la sperimentazione/validazione dei risultati di progetti di ricerca, per l'innovazione tecnologica e didattica nell'utilizzo delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO LOIANO – MONGHIDORO

Via Michele dei Ramazzotti n. 24 – 40063 Monghidoro (BO)
Tel. 051.6555547 Codice Ministeriale BOIC88400V
Codice Fiscale 91378920374 Codice UNIVOCO UFM9PS
e-mail: BOIC88400V@istruzione.it pec: BOIC88400V@pec.istruzione.it





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO LOIANO – MONGHIDORO

Via Michele dei Ramazzotti n. 24 – 40063 Monghidoro (BO)
Tel. 051.6555547 Codice Ministeriale BOIC88400V
Codice Fiscale 91378920374 Codice UNIVOCO UFM9PS
e-mail: BOIC88400V@istruzione.it pec: BOIC88400V@pec.istruzione.it

